

COMUNE DI BORGIO CHIESE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. **51**

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO:	APPROVAZIONE 1° AGGIORNAMENTO SOSTANZIALE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI BORGIO CHIESE (LEGGE PROVINCIALE 1 LUGLIO 2011, N. 9).
-----------------	--

L'anno duemilaventiquattro, addì trenta del mese di dicembre, alle ore 16.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, recapitato a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

ASSENTE

	GIUSTIFICATO	NON GIUSTIFICATO
SARTORI RENATO		
ARMANI ANTONIO	X	
BAGOZZI ALVARO		
BERTI DANIELA		
LEOTTI GIUSEPPE		
FACCINI HERMES		
MANNI CELESTINO		
POLETTI ELEONORA		
POLETTI SILVIA	X	
SPADA ROBERTO		
RADOANI CLAUDIO	X	
ROSA GIANLUCA		
TAMBURINI ENRICA		
VICARI GIANNI	X	
ZULBERTI ALESSANDRA		

Assiste la Segretaria comunale Fioroni dott.ssa Lara.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Sartori Renato, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto previsto nell'ordine del giorno diramato con prot. n. 10123 del 20.12.2024.

OGGETTO:	APPROVAZIONE 1° AGGIORNAMENTO SOSTANZIALE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI BORGO CHIESE (LEGGE PROVINCIALE 1 LUGLIO 2011, N. 9).
-----------------	---

Il Sindaco relaziona sull'argomento posto all'ordine del giorno

Richiamata la L.P. 01.07.2011, n. 9, recante "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento", che, nel riformare l'intero sistema della protezione civile, ha riservato particolare attenzione alla pianificazione della risposta che deve essere data a fronte di una qualunque emergenza che si dovesse presentare sul territorio provinciale, a seguito di una analisi di tutte quelle possibili e di uno studio dei modi attraverso i quali operare per assicurare interventi tempestivi e pertinenti, in modo da minimizzare danni e disagi e garantire la sicurezza ai cittadini.

Riscontrato che l'art. 20 della citata L.P. 9/2011 individua i seguenti strumenti di pianificazione della protezione civile:

- il Piano di protezione civile provinciale riferito all'intero territorio della Provincia;
- i Piani di protezione civile locali, che si distinguono in comunali (P.P.C.C.) e sovra comunali in quanto riferiti, rispettivamente, al territorio di ciascun Comune e a quello di ciascuna Comunità.

Richiamate le disposizioni transitorie recate dalla L.P. 9/2011, che prevedono che i piani di protezione civile sovra comunali siano adottati a seguito del trasferimento alle Comunità delle funzioni in materia di protezione civile e che, fino all'approvazione di tali piani, all'organizzazione e alla gestione dei servizi di pronto intervento e di presidio territoriale provvedono i Comuni, singoli o associati.

Visto il comma 1 dell'art. 21 della più volte citata legge, che stabilisce che la Provincia approva il proprio piano di protezione civile, sentiti i Comuni e le Comunità territorialmente interessati riguardo agli aspetti relativi a specifici scenari di carattere locale.

Appurato che, per quanto riguarda i compiti e le procedure delle Amministrazioni comunali nel campo della pianificazione di protezione civile, la L.P. 9/2011 statuisce che:

- i Comuni provvedono singolarmente alle attività di protezione civile di interesse comunale (art. 8, comma 2);
- i Piani di protezione civile definiscono l'organizzazione dell'apparato di protezione civile, stabiliscono le linee di comando e di coordinamento, nonché organizzano le attività di protezione (art. 20, comma 4);
- alla redazione dei piani di protezione civile comunali concorrono i comandanti dei corpi dei VV.F. volontari e il volontariato locale (art. 21, comma 2);
- il Sindaco è l'autorità di protezione civile comunale (art. 35, comma 1);
- il Comune interviene per la gestione dell'emergenza secondo quanto previsto dal Piano di protezione civile comunale, avvalendosi dei corpi dei Vigili del Fuoco volontari, nonché delle altre risorse organizzative, umane e strumentali, di cui dispone e adotta le misure e i provvedimenti di sua competenza nella gestione delle emergenze di interesse locale (art. 35, comma 2);
- una o più strutture operative della protezione civile o altre strutture organizzative della Provincia, se necessario, supportano il Comune per la gestione dell'emergenza, sulla base dell'allertamento disposto dalla centrale unica di emergenza (art. 35, comma 4);

- il Comandante del corpo VV.F. volontari competente per territorio supporta il Sindaco per le valutazioni tecniche dell'evento, delle criticità, dei danni attuali e potenziali, per la definizione, la programmazione e il coordinamento delle attività e degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza, compresi il presidio territoriale e il controllo dell'evoluzione della situazione (art. 35, comma 5);
- se il Comune, per la gestione dell'emergenza, si avvale delle organizzazioni di volontariato convenzionate con la Provincia, i responsabili delle loro articolazioni locali presenti sul territorio supportano il Sindaco nell'individuazione, programmazione e organizzazione degli specifici interventi specialistici ad esse affidati (art. 35, comma 7).

Considerato che il piano di protezione civile comunale è l'insieme organico di dati (caratteristiche del territorio, mappa generale dei rischi, disponibilità di risorse umane e materiali, ecc.) e procedure (sistema di comando e controllo, sistema di allarme, modello di intervento) relativi all'organizzazione dell'apparato di protezione civile sul territorio comunale, finalizzato a consentirne l'ottimale impiego in caso di emergenza; esso definisce inoltre le tipologie delle emergenze e delle attività di protezione civile e individua le risorse e i servizi messi a disposizione dal Comune.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 603 di data 17.04.2014 recante "Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di protezione civile comunali, compilati secondo le disposizioni dell'art. 6 comma 2 della l.p. 9/2011", le quali costituiscono atto d'indirizzo per la pianificazione di protezione civile per tutte le Amministrazioni comunali della Provincia di Trento;

Visto il "Piano di Protezione Civile del Comune di Borgo Chiese" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30 luglio 2018;

Atteso che le linee guida di cui alla sopra richiamata deliberazione della Giunta provinciale n. 603 di data 17.04.2014, prevedono di norma che il P.P.C.C. venga sottoposto a revisione completa dello stesso ogni 10 anni o qualora si verificino calamità di rilevanza tale da modificare sostanzialmente il tessuto sociale, il territorio e le infrastrutture presenti.

Vista la nota a firma del Dirigente generale del Dipartimento Protezione Civile della P.A.T. dd. 23.11.2017 prot. n. D327-2017/670918, avente ad oggetto "L.P. n° 9 dd. 01 luglio 2011, d.G.P. n° 603 dd. 17 aprile 2014 – Aggiornamento annuale dei Piani di protezione civile", contenente le indicazioni volte all'aggiornamento della pianificazione comunale di protezione civile;

Evidenziato che dalla data di approvazione del P.P.C.C. ad oggi sono intervenuti fattori e sono entrate in vigore nuove disposizioni legislative, per le quali si ritiene necessario provvedere all'aggiornamento dello stesso P.P.C.C., quali:

- l'approvazione, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1307 del 04.09.2020, della carta di sintesi della pericolosità le cui cartografie individuano zone pericolose in alcuni casi significativamente diverse da quelle individuate nella carta di sintesi geologica e nel Piano Generale Utilizzo Acque Pubbliche (PGUAP) in vigore al momento della redazione del PPCC;
- l'intervenuta dichiarazione d'inagibilità dell'edificio destinato a Centro Operativo Comunale secondario (C.O.C. 2 -TERREMOTO) individuato nella scuola elementare di Condino;

Ritenuto che le modifiche apportate si configurino come sostanziali e non un mero aggiornamento annuale;

Preso in esame il 1° aggiornamento del Piano di protezione civile del Comune di Borgo Chiese e il relativo Manuale operativo, redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale con il supporto delle strutture competenti della P.A.T. e la condivisione dei

comandanti dei tre corpi dei VV.FF. presenti sul territorio comunale, piano composto dalle seguenti sei sezioni, a loro volta suddivise in schede e tavole numerate:

- SEZIONE 1 – Inquadramento generale;
- SEZIONE 2 – Organizzazione dell'apparato di emergenza – Incarichi strutturazione interna e interoperabilità;
- SEZIONE 3 – Risorse disponibili;
- SEZIONE 4 – Scenari di rischio;
- SEZIONE 5 – Informazione della popolazione e autoprotezione;
- SEZIONE 6 – Verifiche periodiche ed esercitazioni.

Dato atto che la verifica del Piano, come sopra ricordato, dovrà essere effettuata con cadenza almeno annuale, mentre la revisione dello stesso dovrà avvenire di norma ogni dieci anni dalla prima redazione e qualora si verificano calamità di rilevanza tale da modificare sostanzialmente il tessuto sociale, il territorio e le infrastrutture presenti; le sezioni o le schede di Piano potranno essere aggiornate con atto amministrativo interno, previa validazione da parte del Sindaco.

Ricordato che, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della L.P. n. 225/1992 e dell'art. 35, comma 1, della L.P. 01.07.2011 n. 9, il Sindaco è l'autorità di protezione civile comunale, con il compito di garantire, anche tramite un sistema di allertamento interno alla struttura comunale, la pronta reperibilità del personale, nonché della struttura creata in seguito alla redazione e approvazione del Piano di protezione civile comunale, la costante operatività e aggiornamento della struttura stessa e la disponibilità di base dei materiali e dei mezzi.

Dato atto che il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), presieduto dal Sindaco o comunque sotto la sua diretta responsabilità e coincidente con la Sala Operativa Comunale (S.O.C.), provvede alla piena attuazione di quanto previsto nel Piano di protezione civile comunale (P.P.C.C.).

Richiamata la deliberazione della Giunta provinciale n. 1931 del 10.11.2014, con la quale, oltre a fissare i termini per l'approvazione dei piani, è stabilito che gli stessi, successivamente alla loro approvazione, devono "essere trasmessi al Dipartimento Protezione civile della Provincia autonoma di Trento, alla Comunità di riferimento, nonché al Comandante del locale Corpo dei Vigili del Fuoco volontari ed alla relativa Unione".

Dato atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del Funzionario Responsabile né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, nella versione vigente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA LA RELAZIONE.

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 53 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., nonché ai sensi dell'art. 15 dello statuto comunale e di quanto previsto dalle linee guida per la redazione dei Piani di protezione civile comunali approvate con deliberazione della Giunta provinciale n 603 dd. 17.04.2024.

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 dd. 19.12.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 dd. 19.12.2023 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 e la nota integrativa.

Visto l'atto programmatico di indirizzo 2024 (bilancio di previsione finanziario 2024-2026), approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 7 del 17.01.2024;

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione triennio 2023/2025 (P.I.A.O.), aggiornamento 2024, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 47 del 29.04.2024;

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale.

Acquisito il parere sulla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio tecnico, settore lavori pubblici, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa contenuta in questo provvedimento, giusto artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali (C.E.L.);

Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, non comportando il presente provvedimento riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Vista la L.P. 01.07.2011, n. 9.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 603 del 17.04.2014.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.m..

Visto lo Statuto comunale.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO:

Con voti favorevoli n. 11 (undici) voti contrari n. 0 (zero) astenuti n. 0 (zero), su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di ritenere quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare il 1° aggiornamento sostanziale del Piano di Protezione Civile Comunale (P.P.C.C.) corredato dal relativo Manuale operativo del Comune di Borgo Chiese, redatti, nel rispetto delle "linee guida" approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 603 del 17.04.2014, dall'Ufficio Tecnico Comunale con il supporto delle strutture competenti della P.A.T. e la condivisione dei comandanti dei tre corpi dei VV.FF. presenti sul territorio comunale, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, allegati alla presente, la cui pubblicazione all'Albo telematico viene omessa per presenza in alcuni elaborati contenente dati sensibili.
3. Di stabilire che gli aggiornamenti e ogni altro adempimento provvedimentale collegato saranno assunti dalla Giunta comunale ovvero dagli organi monocratici competenti.
4. Di demandare al Sindaco quale autorità di protezione civile comunale, ai sensi dell'art. 15, comma 3 della L. 225/1992 e dell'art. 35, comma 1 della L.P.

01.07.2011 n. 9, l'adozione dei provvedimenti attuativi del Piano di protezione civile comunale.

5. Di prendere atto che il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), individuato presso la sede municipale, presieduto dal Sindaco o comunque sotto la sua diretta responsabilità e coincidente con la Sala Operativa Comunale (S.O.C.), provvede alla piena attuazione di quanto previsto nel Piano di protezione civile comunale.
6. Di prendere altresì atto che sono individuati dei C.O.C. secondari presso la biblioteca comunale in Via Baratieri ed il centro sportivo di Condino per specifiche emergenze e che, per emergenze localizzate nei singoli territori degli ex Comuni di Brione e di Cimego, sono individuati altri C.O.C. subordinati presso le strutture che costituivano le sedi di tali Comuni oggi estinti.
7. Di trasmettere copia del Piano di protezione civile comunale e del relativo Manuale operativo al Dipartimento Protezione civile della Provincia Autonoma di Trento, alla Comunità delle Giudicarie, ai Comandanti dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari di Brione, di Cimego e di Condino e all'Unione Distrettuale dei VVFF delle Giudicarie, incaricando di tali adempimenti il responsabile del servizio tecnico comunale, settore lavori pubblici.
1. Di dare altresì atto che il P.P.C.C. verrà pubblicato, per estratto sul sito web istituzionale al fine di garantirne la massima visibilità, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 così come richiamato dall'art. 1 c. 1 della L.R. n. 10/2014.
8. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'albo telematico comunale per dieci giorni consecutivi ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.; la stessa diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione.
9. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5, 13 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO
Sartori rag. Renato

LA SEGRETARIA COMUNALE
Fioroni dott.ssa Lara